

**CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA**  
**mandatario senza rappresentanza del**  
**CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE**

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI GARA N. 3**

**Lavori di miglioramento dell'impianto di Potabilizzazione dell'Acquedotto  
Rurale S.Rosalia - CIG: 82549529E2.**

L'anno duemilaventi, il giorno sette, del mese di luglio, nei locali del  
Consorzio di Bonifica 8 Ragusa - Via Della Costituzione s.n.c. - Ragusa - alle  
ore dieci e minuti trenta

**SONO PRESENTI**


- Il Dott. Filippo Scavuzzo, Capo Settore Espropriazioni e Appalti del  
Consorzio di Bonifica 9 Catania;
- Il Geom. Salvatore Serrentino, funzionario del Consorzio di Bonifica 8  
Ragusa;
- il Geom. Francesco Cirmi, funzionario responsabile degli adempimenti di  
gara del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, nella qualità di segretario  
verbalizzante;

Tutti nominati con deliberazione del Commissario Straordinario del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 293 del 26 giugno 2020 quali  
componenti la Commissione di gara,

Presiede la gara il Dott. Filippo Scavuzzo.

In data odierna alle ore 10:30, si procede alla lettura ed all'esame della relativa  
documentazione amministrativa degli ulteriori concorrenti partecipanti.

All'apertura delle operazioni di gara non è presente nessun operatore



economico in rappresentanza delle imprese partecipanti.

11) CONSORZIO STABILE GECO SCARL - Via Aurora, 22 - 00042 Anzio (RM) - P.IVA 03946600248 **AMMESSA CON RISERVA**, in quanto tra le dichiarazioni presentate manca la dichiarazione di cui al punto *10.6-sexies*, lettere a), b), j), j-ter), k-bis), k-ter), p), r), s), t) del disciplinare di gara;

12) CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SCARL - Viale Aldo Moro, 81 - 92026 Favara (AG) - P.IVA 02954820847 **AMMESSA**;

13) CONSORZIO STABILE SIKELIA SCARL - Piazza Luigi Sturzo, 14 - 90139 Palermo - P. IVA 06619770826;

- A.C. GROUP SRL - Via Umberto, 103 - 92026 Favara (AG) - P.IVA 02559040841 (impresa consorziata designata esecutrice) **AMMESSA**;

14) PEGASO COOPERATIVA SOCIALE - Via Giovanni Falcone, 86 - 97100 Ragusa - P.IVA 01163330887 (capogruppo/ausiliata);


- PROMINENT ITALIANA SRL - Via G. Di Vittorio, 48/50 - 38015 Lavis (TN) - P.IVA 01036040218 (mandante/ausiliaria) **NON AMMESSA**.

L'impresa PEGASO COOPERATIVA SOCIALE, impresa titolare dell'istanza di partecipazione alla gara, produce una richiesta di partecipazione in duplice forma e precisamente, come impresa singola in avvalimento (ausiliata) che come capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale con l'impresa PROMINENT ITALIANA SRL che, in specie, si presenta come impresa ausiliaria e come mandante del raggruppamento medesimo. Dalla documentazione in atti, le dichiarazioni presentate dalle imprese suindicate vertono tutte in direzione del costituendo raggruppamento, compresa anche la garanzia provvisoria sottoscritta dalle medesime imprese raggruppate, fatto salvo la produzione del contratto di




avvalimento e una delle dichiarazioni rese dalla PROMINENT ITALIANA SRL di impegno a concedere i requisiti mancanti all'impresa ausiliata PEGASO COOPERATIVA SOCIALE. Contestualmente le due imprese dichiarano e sottoscrivono l'impegno a costituire il raggruppamento di tipo orizzontale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 8, del Codice dei Contratti, individuando l'impresa PEGASO COOPERATIVA SOCIALE quale capogruppo e l'impresa PROMINENT ITALIANA SRL quale mandante, indicando anche le percentuali di partecipazione rispettivamente del 68% la capogruppo e del restante 32% la mandante.

A tal proposito va puntualizzato e chiarito l'aspetto sulla costituzione della RTI di tipo orizzontale. Nello specifico il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con la decisione pubblicata il 18 febbraio 2019, n. 147, ha affermato alcuni importanti principi in tema di avvalimento **interno o infragruppo**. Infatti il caso esaminato dal Supremo Consesso riguardava un'ATI aggiudicataria attraverso l'avvalimento cosiddetto interno o infragruppo che da dispositivo stravolgeva i rapporti e le proporzioni che devono caratterizzare i soggetti partecipanti alla medesima ATI, facendo riferimento, nel caso specifico, ai limiti quantitativi del soggetto mandatario e di quello mandante, in asserita violazione della disciplina ricavabile dagli artt. 48 e 83 del Codice dei Contratti e dall'art. 92 del Regolamento di attuazione del 2010 (ancora applicabile in via transitoria alla gara). Il caso in specie (analogo alla situazione creata dall'Impresa Pegaso e Prominent) sottoponeva al giudizio del Collegio, l'impresa designata quale mandataria del costituendo raggruppamento, in realtà del tutto priva (alla data di partecipazione alla gara) della SOA richiesta per la categoria di cui al bando e al disciplinare di gara,

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'P. De...' and the initials are 'PD'.


che al fine della qualificazione per la procedura faceva ricorso all'avvalimento della SOA della mandante per la categoria prevalente (dalla mandante interamente posseduta per la classe IV). Il Collegio, aderendo alla tesi sostenuta dalla ricorrente in primo grado, ha anzitutto ritenuto innegabile come *“....dall'insieme degli articoli appena citati del diritto Italiano dei contratti pubblici - si ricava una regola per cui la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, per come tra l'altro modificato con il decreto correttivo 56/2017, segno di una attenzione mirata e recente del legislatore per l'argomento), e che la mandataria, tanto di un raggruppamento orizzontale quanto di uno verticale, debba assumere un ruolo predominante, spendendo i requisiti in misura maggioritaria, perchè appunto maggioritarie sono le prestazioni che deve eseguire, e se ne ha conferma anche leggendo l'art. 92 del citato regolamento ai commi 2 e 3 ....”*. Continua il Collegio *“se dunque il Codice e il regolamento richiedono che la mandataria sia davvero, in senso pieno ovvero anche sostanziale, la capogruppo e la guida effettiva dell'ATI si tratta di valutare il rapporto tra la regola di fondo appena individuata e la possibilità oramai pacificamente ammessa, di ricorrere all'avvalimento ad amplissimo spettro permettendo che il prestito dei requisiti avvenga anche tra partecipanti al medesimo raggruppamento (art. 89, comma 1)”*. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado ed in riforma della decisione gravata, il Collegio ha ritenuto di risolvere la controversia, dovendo ricercare *“.....una formula e dunque una soluzione, che renda compatibilile le due regole, altrimenti in apparente contraddizione, in antinomia, l'una con l'altra (da un lato l'art. 83, comma 8 - dall'altro l'art. 89, comma 1). E questa*

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'f. a.' with a flourish, and the initials below it are 'M.H.'.

*compatibilità non può che essere trovata riconoscendo che l'avvalimento infragruppo o interno è (certamente) possibile (ma) a condizioni e sino a che non si alteri la regola secondo cui la mandataria deve **in ogni caso** possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (vedasi precedenti del Consiglio di Stato - Sezione III n. 1339/2018 e Sezione IV n. 5687/2017, concernenti il prestito dalla mandataria alla mandante esprimono un principio che deve valere, a maggior ragione, nell'ipotesi inversa).....”.*

Sempre in materia di qualificazione delle ATI si è pronunciato il Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria del 27 marzo 2019, n. 6, ha formulato il seguente principio di diritto: “.....In applicazione dell'art. 92, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente alla esecuzione dell'intera quota lavori)”. In questo senso ha osservato altresì la Plenaria “ ..... in sede di partecipazione alla gara una non corrispondenza tra requisito e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l'intero sistema dei contratti pubblici (e vevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare)”. Per tutto quanto sopra esposto si ribadisce la non ammissione dell'intero raggruppamento al prosieguo della presente gara.

15) ECOTECNICA SRL - Via J. F. Kennedy, 23 - 91026 Mazara del Vallo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. O.', with a smaller signature below it.

(TP) - P.IVA 01567020811 **AMMESSA**;

16) EDILZETA SPA - Via Crocevia Cava Ispica Gancia, 19/A - 97015

Modica (RG) - P.IVA 07662361000 (ausiliata);

- CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL - Via Uffici del Vicario, 33

- Piano 3 - 00186 Roma - P.IVA 03574760249 (ausiliaria) **AMMESSA**;

17) EFFE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - Via Regina Margherita,

484 - Piano I - 98028 Santa Teresa Di Riva (ME) - P.IVA 02825680834

(ausiliata);

- CONSORZIO STABILE LM GROUP - Via Alzaia, 5 - 31100 Treviso -

P.IVA 05008280264 (ausiliaria) **AMMESSA CON RISERVA** in quanto nel

PASSOE manca la registrazione dell'impresa ausiliaria, quindi si invita alla  
regolarizzazione del documento;

18) EREDI GERACI SALVATORE SRL - Viale Dei Normanni, 2 - 93014

Mussomeli (CL) - P.IVA 01427670854 **AMMESSA**;

19) EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE - Via Provinciale, 8

- 95010 Santa Venerina (CT) - P.IVA 04022290870 (ausiliata);

- DI MARIA COSTRUZIONI SRL - Piazza G. Lupis, 9 - Scala B - 95010

Santa Venerina (CT) - P.IVA 04488920879 (ausiliaria) **AMMESSA**;

20) GAJARDA SRL - Via Fosso Meneghina snc - Zona Ind. Acquarossa -

01100 Viterbo - P.IVA 01884860568 **AMMESSA**;

21) I.L.E.S. SRL - Via Paolo VI, 7 - 95039 Trecastagni (CT) - P.IVA

01241730876 **AMMESSA**;

22) IDROTECNICA SRL - Via del Casale Solaro, 119 - 00143 Roma - P.IVA

01411110792 **AMMESSA**;

A questo punto, alle ore diciassette e minuti primi quindici, le operazioni di




gara vengono sospese e riprenderanno in data **8 luglio 2020 alle ore 10,00**  
stessa sede consortile.

**Il presente verbale ha valore di notifica quale comunicazione per gli  
aggiornamenti delle prossime sedute di gara.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Filippo Scavuzzo



Geom. Salvatore Serrentino



Geom. Francesco Cirri



Ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i  
componenti la Commissione di gara all'uopo nominati con deliberazione del  
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 293  
del 26.giugno.2020

DICHIARANO

di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i  
reati previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Filippo Scavuzzo



Geom. Salvatore Serrentino



Geom. Francesco Cirri



Ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41,  
della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Presidente di gara

DICHIARA

Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di  
interesse anche potenziale che pregiudicano l'esercizio imparziale della  
funzione attribuita.

Dott. Filippo Scavuzzo *Filippo Scavuzzo M. 9.*

Chiusura del verbale alle ore diciassette e minuti primi quarantacinque.

Del ché si è redatto il presente verbale che consta di sette pagine intere e fin  
qui di questa ottava.

*ff*  
*Scavuzzo*  
*f. Scavuzzo*  
*ff*